

CCXCIV SEDUTA

(POMERIDIANA)

GIOVEDÌ 10 LUGLIO 1952**Presidenza del Presidente CORRIAS ALFREDO***La seduta è aperta alle ore 18 e 40.*

FALCHI PIERINA, Segretario, dà lettura del processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

Continuazione della discussione e approvazione del disegno di legge: «Provvidenze a favore delle ricerche minerarie in Sardegna». (149)

*(Prosegue la discussione degli articoli).***Art. 10***(Testo della Giunta).*

Per l'istruttoria delle domande tendenti ad ottenere il premio di cui all'articolo precedente e per la concessione del premio stesso, si provvede secondo le modalità di cui all'articolo 5 della presente legge.

PRESIDENTE lo mette in votazione.
(Non è approvato).

Art. 11

L'esecuzione del progetto per il quale viene concesso il contributo è sottoposta alla vigilanza tecnico-finanziaria dell'Assessore dell'industria e commercio che può valersi dell'opera degli esperti di cui al 1.° comma dell'articolo 5.

PRESIDENTE lo mette in votazione.
(E' approvato).

Art. 12

Ove i risultati dei lavori di ricerca o particolari ragioni tecniche lo consiglino, l'Assessore all'industria e commercio ha facoltà di invitare il beneficiario del contributo ad apportare al programma di ricerche già approvato le variazioni necessarie.

In caso di rifiuto, su conforme parere del Comitato Regionale delle Miniere e su proposta dell'Assessore all'industria e commercio, il Presidente della Giunta, con suo decreto, revoca la concessione del contributo per la quota relativa al proseguimento delle ricerche.

PRESIDENTE lo mette in votazione.
(E' approvato).

Art. 13

La liquidazione del contributo e del premio può essere effettuata in unica soluzione a progetto completamente eseguito, ovvero — qualora trattisi di lavori di cui alle lettere b), c) e d) dell'articolo 2 — durante il corso delle ricerche, in misura pari al 60 per cento della quota di contributo corrispondente allo stato di avanzamento dei lavori.

L'Assessore dell'industria e commercio, effettuato il collaudo dei lavori e degli impianti eseguiti e l'esame degli studi, disporrà per la liquidazione del contributo.

MELONI (P.S.L.I.) ritiene opportuno modificare l'articolo dicendo «l'Assessorato dell'industria...» anzichè «l'Assessore...».

PRESIDENTE precisa che l'Assessore, secondo l'articolo, deve disporre la liquidazione del contributo e non provvedere al collaudo delle opere.

Mette in votazione l'articolo.

(E' approvato).

Art. 14

(Testo della Giunta).

In sede di collaudo delle opere minerarie compiute, il valore del minerale grezzo o mercantile ottenuto nel corso di quei lavori dovrà essere calcolato in detrazione della somma base per la liquidazione del contributo.

PRESIDENTE lo mette in votazione.

(Non è approvato).

Art. 15

Gli impianti di cui alla lettera d) dell'articolo 2 che abbiano beneficiato del contributo non possono essere demoliti od asportati anche parzialmente dalle zone dei lavori di ricerca, senza la preventiva autorizzazione dell'Assessore all'industria e commercio che potrà, eseguiti i necessari accertamenti, subordinarla al rimborso di tutto o parte del contributo già liquidato, determinandone le modalità.

PRESIDENTE lo mette in votazione.

(E' approvato).

Art. 16

La trasformazione in concessione mineraria del permesso di ricerca, per il quale sono stati accordati i contributi previsti dall'art. 2 della presente legge, è subordinata alla restituzione del 70 per cento dei contributi stessi. La somma da restituire è posta a carico del concessionario nell'atto di concessione.

Il beneficiario del contributo è tenuto alla restituzione di cui al comma precedente, anche nel caso in cui gli sia accordato il permesso di coltivazione del minerale individuato con i lavori di ricerca, ove la legge ammetta tale forma di sfruttamento.

CARTA, *Assessore tecnico all'industria e commercio*, afferma che l'espressione «...la-

vori di ricerca ove la legge ammetta in futuro tale forma...», proposta dalla Commissione, appare ancora più infelice di quella proposta dalla Giunta. La Giunta si era inoltre preoccupata di non vincolare l'amministrazione mineraria con la legge mineraria. Con la dizione della Commissione, invece, il vincolo esiste. E' una restrizione che neppure la legge mineraria pone, e pertanto si potrebbe dire: «nel caso che il permissionario ottenga la concessione, è tenuto a rimborsare il 70 per cento».

SOGGIU PIERO (P.S.d'A.) dichiara che già in sede di Commissione era stato esaminato il problema del vincolo; una sua proposta sull'argomento era stata però respinta. La proposta chiariva che il permissionario aveva l'obbligo della restituzione della somma in forza dell'art. 16 della legge mineraria.

CARTA, *Assessore tecnico all'industria e commercio*, dichiara che in questo caso il vincolo si pone. Nella legge mineraria è ammessa la possibilità di restituire la somma da parte dell'amministratore, ma sempre nell'ambito di tale legge; invece, il progetto di legge in esame, che non è legge di esercizio minerario, si sovrappone a tale legge.

SOGGIU PIERO (P.S.d'A.) osserva che l'amministrazione è sempre la Regione, in quanto il demanio è regionale; non ci dovrebbe pertanto essere conflitto fra le due leggi, poiché chi le applica è sempre lo stesso amministratore.

CARTA, *Assessore tecnico all'industria e commercio*, dichiara che la Giunta si preoccupa di un eventuale rinvio da parte degli organi di controllo.

SOGGIU PIERO (P.S.d'A.) dichiara che la Commissione va ricercando la garanzia reale. Si possono stabilire gli obblighi, ma è necessario cercare la garanzia.

ERA (P.N.M.) è del parere che le formulazioni proposte non siano molto diverse tra loro. Peraltro, sarebbe opportuno accettare il testo della Giunta per non allarmare il Governo.

COLIA (P.S.I.), *relatore*, propone che si dica: «comporta la restituzione all'Amministrazione regionale».

PRESIDENTE sospende la discussione dell'articolo per dar modo ai Gruppi di concordare il testo.

Art. 17

Allo scopo di assicurare adeguata soluzione a problemi di ricerca geologico-mineraria che rivestano particolare interesse per la Regione — anche al fine di fornire dati di orientamento per l'iniziativa privata — l'Assessore all'industria e commercio è autorizzato a provvedere, su conforme parere del Comitato Regionale delle Miniere, agli studi geominerari, ai rilievi geofisici, ai lavori di ricerca ed in genere a tutte le operazioni atte a conseguire la migliore soluzione dei problemi di ricerca affrontati.

Art. 18

Per l'esecuzione degli studi e delle indagini di cui all'articolo precedente l'Assessore all'industria e commercio può valersi, oltre che dell'opera della Stazione sperimentale per l'industria mineraria e delle sue attrezzature, sentito il Comitato Regionale delle Miniere:

- a) dell'opera di Istituti scientifici o di enti, in base ad apposite convenzioni;
- b) dell'opera di ditte private, specializzate in esplorazioni geominerarie, in base a contratti stipulati dall'Assessore all'industria e commercio, approvati dalla Giunta;
- c) dell'opera di tecnici particolarmente competenti in materia geo-mineraria.

FALCHI PIERINA, *Segretario*, dà lettura dell'emendamento Meloni:

« Sostituire gli articoli 17 e 18 col seguente articolo unico:

“L'Amministrazione regionale, allo scopo di assicurare adeguata soluzione ai problemi di ricerca geologico-mineraria, che rivestono preminente interesse regionale, si riserva per due anni consecutivi il diritto di ricerca e di coltivazione di tutti i minerali metalliferi che si trovano o verranno a trovarsi nel territorio dell'Isola nelle zone attualmente libere o che si renderanno libere ai sensi dell'articolo 9 della legge 9 luglio 1927, n. 1128.

L'Amministrazione regionale potrà valersi, per l'esecuzione degli studi e delle indagini, dell'opera di istituti scientifici o di enti o dell'opera di tecnici particolarmente compe-

tenti in materia geomineraria stabilendo apposite convenzioni previo parere del Consiglio Regionale delle Miniere” ».

Indi dà lettura dell'emendamento Serra-Covacovich:

« Art. 18 - Alla frase: “della Stazione sperimentale per l'industria mineraria e delle sue attrezzature” sostituire la seguente altra: “degli enti ed istituzioni pubbliche aventi fini ed attività di ricerca o di sperimentazione mineraria e delle loro attrezzature” ».

MELONI (P.S.L.I.) per illustrazione del suo emendamento si rifà a quanto affermato durante la discussione del disegno di legge sull'istituzione della Stazione sperimentale per l'industria mineraria.

CARTA, *Assessore tecnico all'industria e commercio*, dichiara che l'emendamento Meloni non può essere accettato dalla Giunta.

MELONI (P.S.L.I.) dichiara di essere disposto a ritirare l'emendamento purchè la Giunta si impegni a presentare un progetto di legge ispirato alle norme previste nel suo emendamento.

CARTA, *Assessore tecnico all'industria e commercio*, dichiara che la Giunta accetta l'emendamento Serra-Covacovich.

SOGGIU PIERO (P.S.d'A.) dichiara che voterà contro l'emendamento Meloni.

PRESIDENTE mette in votazione l'emendamento Meloni.

(Non è approvato).

Mette in votazione i due articoli con l'emendamento Serra-Covacovich.

(Sono approvati).

Art. 19

Al conseguimento dei fini previsti dalla presente legge si provvede:

- con i residui del Cap. 109 del bilancio regionale 1950 e del Cap. 119 del bilancio 1951;
- con la spesa di lire 75 milioni a carico del Cap. 129 del bilancio 1952;
- con adeguati stanziamenti a carico dei corrispondenti capitoli degli esercizi successivi.

PRESIDENTE lo mette in votazione.

(E' approvato).

FALCHI PIERINA, *Segretario*, dà lettura dell'emendamento all'articolo 2 concordato tra i vari Gruppi:

« Sostituire la lettera c) come appresso: "opere stradali, alloggi minimi per gli addetti ai lavori, impianti igienico-sanitari e costruzioni per l'espletamento degli altri servizi inerenti all'attività di ricerca, nella misura strettamente adeguata all'effettiva entità della ricerca" ».

PRESIDENTE mette in votazione l'emendamento.

(E' approvato).

FALCHI PIERINA, *Segretario*, dà lettura dell'emendamento all'articolo 16 concordato tra i vari Gruppi:

« Sostituire alle parole "è subordinata alla" "comporta la" ».

PRESIDENTE mette in votazione l'articolo con l'emendamento concordato.

(E' approvato).

Comunica che la votazione sul disegno di legge avverrà dopo il giuramento del consigliere Luigi Marras.

Giuramento del consigliere Luigi Marras.

PRESIDENTE comunica che, a seguito della nomina a Sindaco di Carbonia del consigliere Cocco, la Giunta delle elezioni ha accertato che il maggior votato nella lista contrassegnata « Falce e martello » del Collegio di Cagliari, dopo gli otto candidati a suo tempo eletti, è il candidato Luigi Marras. Constatata la sua presenza in aula, il Presidente lo invita a prendere posto nei banchi dei consiglieri, chiamandolo subito dopo a prestare il giuramento prescritto dall'articolo 3 del D. P. R. 19 maggio 1949, n. 250.

Il Presidente legge la formula del giuramento: « Giuro di essere fedele alla Repubblica e di esercitare il mio ufficio al solo scopo del bene inseparabile dello Stato e della Regione ».

MARRAS LUIGI (P.C.I.) pronuncia la parola « Giuro ».

Votazione a scrutinio segreto.

PRESIDENTE indice la votazione a scrutinio segreto sul disegno di legge: « Provvidenze a favore delle ricerche minerarie in Sardegna ».

Risultato della votazione.

PRESIDENTE proclama il risultato della votazione:

presenti	42
votanti	41
maggioranza	21
favorevoli	28
contrari	13
astenuti	1

(Il Consiglio approva).

(Hanno preso parte alla votazione: Altara - Amicarelli - Asquer - Azzena - Borghero - Brotzu - Casu - Cerioni - Colia - Corda - Corrias Efisio - Cossu - Costa - Covacovich - Crespellani - D'Angelo - Deriu - Dessanay - Era - Falchi Pierina - Filigheddu - Gardu - Giua Angelo - Ibba - Lay - Marras Luigi - Masia - Melis - Meloni - Morgana - Muretti - Murgia - Pilo Flores - Pinna - Sechi Eufemia - Senes - Serra - Soggiu Piero - Sotgiu Girolamo - Stara - Tocco.

Si sono astenuti: Presidente Corrias Alfredo).

Discussione e approvazione del disegno di legge: « Istituzione di Centri di lettura ». (144)

PRESIDENTE dichiara aperta la discussione generale.

SECHI EUFEMIA (D.C.) rileva la grande importanza che ha il progetto di legge ai fini della lotta contro l'analfabetismo. I Centri di lettura hanno lo scopo di continuare l'opera delle scuole popolari e di dare la possibilità ai giovani che hanno abbandonato la scuola di approfondire le loro cognizioni.

Il maestro addetto ai Centri di lettura dev'essere una guida sicura, che sappia invogliare i giovani alla lettura e sappia comprendere e spiegare i libri che saranno dati in dotazione al Centro. Il materiale biblio-

grafico dovrà essere composto prevalentemente da libri utili, ma non si dovranno escludere i libri dilettevoli.

Il Ministero ha voluto conoscere il piano approntato dai Provveditori agli studi per i Centri che si dovrebbero istituire nelle varie Province. In Sardegna esistono 200 scuole popolari e i Centri di lettura dovrebbero essere istituiti dove già funzionano queste scuole, in modo che si possa continuare l'opera di educazione già intrapresa. Secondo l'oratrice, la legge in discussione deve ispirarsi ai criteri indicati nella circolare ministeriale.

DESSANAY (P.C.I.) esordisce dichiarandosi d'accordo sull'opportunità di una maggiore divulgazione della cultura, ma lamenta che il Consiglio sia chiamato troppo spesso a discutere progetti di legge riguardanti attività di esclusiva competenza dello Stato e che comportano spese che intaccano profondamente il già modesto bilancio regionale. Lo Stato permette alla Regione di erogare somme per incrementare le attività di sua competenza, ma non le permette di effettuare il men che minimo controllo su tale attività. Ricorda l'inchiesta che la Regione intendeva compiere sulla situazione dell'analfabetismo in Sardegna, inchiesta che venne impedita da una circolare ministeriale.

L'oratore rileva che la legislazione scolastica italiana è abbastanza progredita, ma afferma che molte leggi o non sono state mai applicate o sono state dimenticate.

La circolare ministeriale emanata il 1 giugno 1951 stabilisce per ogni Centro di lettura 100.000 lire annue. Nel progetto di legge in esame non è contenuto che un vago cenno a tale circolare. La Giunta dovrebbe impegnare il Governo a pagare quel contributo anche per i Centri che la Regione istituisce con la sua legge.

SERRA (D.C.) rileva che il capitolo 85 del bilancio prevede «spese, contributi e sussidi per l'istituzione di scuole popolari, per corsi di istruzione ausiliaria e integrativa e per biblioteche scolastiche e popolari». Pertanto, è stato già deciso dal Consiglio che l'Amministrazione regionale intervenga in questi settori, sebbene non le sia stata riconosciuta competenza primaria in materia dallo Stato. Alla Regione non converrebbe addossarsi una spesa che non le spetta, ma l'intervento di Dessanay e degli altri ha convinto che anche nel campo dell'istruzione la Regione deve penetrare. Per ovviare all'inconve-

niente cui accennava Dessanay, e cioè al controllo da parte degli organi statali dei corsi istituiti dalla Regione, secondo l'oratore vi sono gli articoli 4, 5 e 6 del disegno di legge, che affidano il controllo dei Centri all'Assessorato della pubblica istruzione.

PRESIDENTE dichiara chiusa la discussione generale.

SENES (M.S.I.), *relatore*, dichiara che si deve limitare la discussione allo scopo della legge, che è quello di completare la legge regionale 20 dicembre 1950, numero 71. La Regione, nel campo dell'istruzione, ha una competenza che non è primaria, per cui deve limitarsi ad integrare le leggi dello Stato o a modificarle secondo le sue particolari esigenze.

Afferma che il Consiglio non può limitarsi a protestare contro il Governo, ma deve anche agire, provvedere. La Regione, d'altronde, non può chiedere allo Stato il contributo previsto dalla circolare citata da Dessanay, in quanto essa apre i suoi Centri di lettura laddove lo Stato non intende aprirli.

BROTZU (D.C.), *Assessore all'igiene, sanità e pubblica istruzione*, dichiara che l'argomento affrontato dal disegno di legge in discussione è tra quelli che devono stare maggiormente a cuore. Pur concordando con Dessanay sul fatto che non si possa pensare a migliorare la situazione culturale prescindendo dal miglioramento della situazione economica, ritiene che la Regione debba intervenire per migliorare quanto più è possibile le condizioni culturali del popolo sardo.

Secondo l'oratore non si deve lasciar cadere l'occasione fornita dall'iniziativa del Ministero della pubblica istruzione a favore dei Centri di lettura, così come non si è lasciata cadere l'iniziativa delle scuole popolari. I Centri di lettura verranno creati nelle zone più abbandonate e saranno in numero maggiore di quelli creati dallo Stato.

Si è detto che nel settore della pubblica istruzione si sono presi numerosissimi provvedimenti, in parte poi caduti; e si è citato l'esempio delle biblioteche popolari. Afferma che la Giunta intende intervenire anche in tale campo con un provvedimento regionale. I libri saranno considerati come patrimonio regionale, in modo che, anche con la scomparsa di una biblioteca, essi non vadano perduti.

Concludendo, l'oratore dichiara che questi provvedimenti, come tanti altri, meritano tutto l'appoggio perchè servono a creare le premesse per una sempre maggiore elevazione culturale del popolo sardo.

PRESIDENTE mette in votazione il passaggio alla discussione degli articoli.

(E' approvato).

Art. 1

Allo scopo di collaborare con lo Stato nella lotta contro l'analfabetismo, l'Amministrazione regionale è autorizzata ad istituire Centri di lettura, collegati alle scuole elementari e popolari, nei Comuni ove non esistono Centri di lettura istituiti dallo Stato.

PRESIDENTE lo mette in votazione.

(E' approvato).

Art. 2

I Centri di lettura saranno istituiti sentito il parere dei rispettivi Provveditori agli studi.

FALCHI PIERINA, *Segretario*, dà lettura dell'emendamento Dessanay - Sotgiu Girolamo:

«Dopo la parola "istituiti" si aggiungano le parole "dall'Assessore all'igiene, sanità e pubblica istruzione"».

PRESIDENTE mette in votazione l'articolo.

(E' approvato).

Mette in votazione l'emendamento Dessanay - Sotgiu Girolamo.

(E' approvato).

Art. 3

La spesa annuale per ogni Centro di lettura non può superare le L. 100.000 e sarà ripartita dall'Assessorato regionale all'igiene, sanità e pubblica istruzione come segue:

- il 60% per acquisto di libri e pubblicazioni periodiche;
- il 30% per compenso forfetario all'insegnante;
- il 10% per indennità di vigilanza al Direttore didattico, per spese d'ufficio al Prov-

veditore agli studi, per indennità di ispezione all'Ispettore scolastico.

PRESIDENTE lo mette in votazione.

(E' approvato).

Art. 4

I Direttori didattici propongono i libri e le pubblicazioni da acquistare all'Assessorato, il quale dopo opportuna scelta, provvede all'acquisto nei limiti della somma stabilita nell'articolo precedente.

La scelta dei libri e delle pubblicazioni cadrà, di preferenza, sui lavori di carattere storico, economico e sociale concernenti la Regione Sarda.

SOTGIU GIROLAMO (P.C.I.) chiede che si salvaguardi il diritto dell'Assessore alla scelta del materiale bibliografico, poichè il testo dell'articolo non appare troppo chiaro al riguardo.

MELIS (P.S.d'A.) concorda con Sotgiu Girolamo.

SENES (M.S.I.), *relatore*, dichiara che la Commissione non ha difficoltà ad accettare la proposta Sotgiu. Propone che all'ultimo capoverso si aggiungano le parole «e su quelli di carattere professionale».

PRESIDENTE comunica che l'Assessore ha presentato il seguente emendamento:

«Al primo comma sostituire: "L'Assessore all'igiene, sanità e pubblica istruzione, sentiti i Direttori didattici, provvede all'acquisto dei libri e pubblicazioni nei limiti della somma stabilita nell'articolo precedente"».

Mette in votazione l'emendamento dell'Assessore all'igiene, sanità e pubblica istruzione.

(E' approvato).

Mette in votazione il secondo comma con l'aggiunta proposta da Senes.

(E' approvato).

Art. 5

I libri sono presi in carico dall'insegnante addetto al Centro di lettura, il quale ne ri-

sponde secondo le norme vigenti per le biblioteche scolastiche.

PRESIDENTE lo mette in votazione.

(E' approvato).

Art. 6

I libri sono di proprietà dell'Amministrazione regionale: in caso di chiusura di un Centro l'Assessore regionale all'igiene, sanità e pubblica istruzione ne dispone la distribuzione ad altri Centri e biblioteche.

PRESIDENTE lo mette in votazione.

(E' approvato).

Art. 7

Le spese fanno carico al capitolo 91 del bilancio regionale 1952 ed a quelli corrispondenti dei bilanci successivi.

PRESIDENTE lo mette in votazione.

(E' approvato).

Votazione a scrutinio segreto.

PRESIDENTE indice la votazione a scrutinio

segreto sul disegno di legge: « Istituzione di Centri di lettura ».

Risultato della votazione.

PRESIDENTE proclama il risultato della votazione:

presenti	39
votanti	38
maggioranza	20
favorevoli	36
contrari	2
astenuti	1

(Il Consiglio approva).

(Hanno preso parte alla votazione: Altara - Amicarelli - Azzena - Borghero - Brotzu - Bussalai - Cerioni - Corda - Corona Loddo Claudia - Corrias Efigio - Cossu - Costa - Covacovich - Crespellani - D'Angelo - Deriu - Dessanay - Era - Falchi Pierina - Filigheddu - Gardu - Giua Angelo - Ibba - Lay - Marras Luigi - Masia - Melis - Morgana - Muretti - Murgia - Pilo Flores - Pinna - Sechi Eufemia - Senes - Serra - Soggiu Piero - Sotgiu Girolamo - Stara.

Si sono astenuti: Presidente Corrias Alfredo).

La seduta è tolta alle ore 21 e 15.